

ATTO DI CONCESSIONE SERVIZIO VENDITA DI PRODOTTI TIPICI E CORRISPONDENTE E-COMMERCE PER LA VENDITA ONLINE – APPROVAZIONE ATTO DI INDIRIZZO

L'anno \_\_\_\_\_ il mese di \_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_ presso \_\_\_\_\_

FRA

Il Comune di Monte San Martino, con sede legale in Piazza XX settembre, 4 – rappresentato dal Segretario Comunale Pasquale Ercoli, che interviene al presente atto nella qualità di Responsabile del servizio, in esecuzione dei poteri al medesimo conferiti dall'articolo 107 del d.lgs. 18 agosto 2000, n.267 e in forza della deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 30 agosto 2017, recante l'approvazione del progetto "SERVIZIO CONSEGNA A DOMICILIO MONTE SAN MARTINO", in seguito denominato "COMUNE O CONCEDENTE" – Codice fiscale del Comune di Monte San Martino: 83002470439.

E

Mecozzi Giulietto, titolare dell'omonima ditta individuale, con sede in C.da Molino, 117 – P.I. 01661230431, in seguito denominato "CONCESSIONARIO O OPERATORE ECONOMICO".

I presenti premettono:

1. che con deliberazione della Giunta Comunale n. 48 in data 30 agosto 2017, è stato approvato il progetto "SERVIZIO CONSEGNA A DOMICILIO MONTE SAN MARTINO", ai fini della partecipazione al bando regionale "Fondo Nazionale Integrativo per i Comuni Montani", per il finanziamento di iniziative a sostegno delle attività commerciali, annualità 2014-2017, nell'ambito delle seguenti tipologie di finanziamento:

- a) *incentivazione agli esercizi commerciali per l'avvio, il mantenimento o l'ampliamento dell'offerta commerciale anche in forma di multi servizi;*
- b) *servizi di consegna su ordinazione delle merci a domicilio.*

2. che con decreto del dirigente della P.F. Enti locali e semplificazione Regione Marche n.21 del 9 novembre 2017, è stato approvato l'elenco dei comuni ammessi alla ripartizione del fondo, fra cui Monte San Martino;

3. che con deliberazione della Giunta comunale n. 29 in data 3 aprile 2021, è stato approvato l'avviso di "manifestazione di interesse" per l'individuazione di un operatore economico qualificato nel settore agroalimentare, per la gestione di un servizio di prodotti tipici del territorio e dell'e-commerce per le vendite online;

4. che in esecuzione alla richiamata deliberazione, è stato redatto avviso pubblico (avviso prot. n. 1753 del 21/04/2021), contenente i requisiti di partecipazione, i criteri di assegnazione, le modalità e i termini di

presentazione delle domande;

5. che nel termine del 15/05/2021- ore 13:00, sono pervenute al protocollo n. 2 (due) domande;

6. che con verbale della commissione di gara in data 21/05/2021, è stata formulata la proposta di aggiudicazione della concessione all'operatore economico, le cui risultanze sono state approvate con determinazione n. 22 del 09/07/2021, con cui è stato inoltre approvato il presente schema di contratto.

Per quanto premesso, LE PARTI, con la stipulazione del presente atto nella forma della scrittura privata avente forza di legge, ai sensi dell'articolo 2702 del C.C., convengono e stipulano quanto segue.

## **ART. 1 OGGETTO E DURATA DELLA CONCESSIONE**

Il Comune di Monte San Martino, sopra rappresentato, affida all'operatore economico, che accetta, la concessione della gestione dei servizi per il pubblico elencati al successivo articolo 2.

La presente concessione avrà una durata complessiva di 3 (tre) anni, decorrenti dalla sottoscrizione della presente concessione, e potrà essere rinnovata con atto scritto.

## **ART. 2 DESCRIZIONE DEI SERVIZI**

Di seguito si elencano i servizi oggetto della presente concessione:

- a) vendita diretta prodotti tipici locali;
- b) e-commerce di prodotti tipici locali;
- c) realizzazione di un progetto di marketing e di supporto alla valorizzazione del sistema;

## **ART. 3 ORARI DI APERTURA**

I servizi oggetto della presente concessione devono essere svolti osservando il seguente periodo di apertura: 6 gironi su 7 nel periodo 15 giugno – 15 settembre ed e-commerce attivo 6 giorni su 7 tutto l'anno, come previsto dall'avviso prot. 1753 del 21/04/2021.

Eventuali modifiche negli orari devono essere tempestivamente comunicate al Comune di Monte San Martino.

## **ART. 4 CONDIZIONI DI VENDITA**

Il Concessionario dovrà esporre nei locali adibiti al servizio, permanentemente e in modo ben visibile, l'orario di apertura e chiusura dell'esercizio i prezzi dei prodotti, nonché la possibilità di vendita in internet dei medesimi prodotti. Il Concessionario si obbliga a rilasciare a tutti i clienti gli scontrini, le fatture e comunque tutti i documenti fiscalmente previsti dalla vigente normativa utilizzando gli strumenti (registratori di cassa, ecc.) e i moduli di legge. Il Comune si riserva il diritto di controllare in qualsiasi momento i prezzi applicati dal Concessionario e di verificare presso i clienti se i prezzi e le tariffe applicate corrispondano ai servizi resi. Il Concedente si riserva il diritto di richiedere all'operatore

economico l'adozione di adeguate procedure di contabilizzazione informatica o altro che permettano il controllo sistematico delle ricevute.

## **ART. 5 LUOGO DI VENDITA**

Per lo svolgimento delle attività previste dal precedente articolo 2, il Comune di Monte San Martino concede al Concessionario, in comodato gratuito, il locale di proprietà sito al piano terra di Palazzo Ricci che ospita la Pinacoteca Civica. Il locale, arredato con onere a carico del Comune, a proprie spese sarà dotato di postazione elettronica e di arredi per la vendita elettronica di prodotti tipici locali.

## **ART. 6 ADDETTO AL SERVIZIO**

Per lo svolgimento delle attività previste dal precedente articolo 2, il Concessionario si avvarrà della sub- concessione del servizio impiegando personale qualificato che abbia la buona conoscenza almeno della lingua inglese. Si da atto che il nominativo del sub-concessionario è la società Self Globe s.r.l., con sede in via Piana, 42 Monte San Martino, rappresentata dal Sig. Tarcisio Senzacqua.

Il personale addetto deve essere adeguatamente informato delle procedure di servizio sin dall'inizio delle attività in regola con le disposizioni assicurative e sanitarie. Nello svolgimento del servizio è tenuto a:

- tenere un comportamento discreto, riservato, decoroso e irreprensibile, in ogni caso conformato alle regole di buona educazione e di rispetto per la specifica situazione nella quale viene svolto il servizio;
- utilizzare - a cura e spese della ditta affidataria- un contrassegno di riconoscimento, concordato con il Concedente;
- osservare tutte le norme di carattere regolamentare, generali e particolari vigenti per i locali di servizio e per il suo espletamento.

Il Comune si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione del personale che non risultasse idoneo alla particolarità dei servizi.

Il Concessionario ha l'obbligo di regolamentare l'entrata e l'uscita del personale e dei fornitori per le operazioni di carico e di scarico attraverso accessi e spazi secondo modalità da definirsi.

## **ART. 7 REFERENTE**

L'operatore economico rimane il solo referente del Comune a cui tutte le comunicazioni sono rivolte.

## **ART. 8 RESPONSABILE**

L'operatore economico, al momento dell'attivazione del servizio, svolgerà le funzioni di responsabile che potrà essere sostituito nei periodi di assenza. Il responsabile dovrà garantire il buon funzionamento e la regolarità di tutti i servizi nonché assicurare il rispetto del presente concessione.

## **ART. 9 DIVIETI**

L'operatore economico è fatto divieto di adibire -anche parzialmente- i locali nei quali si svolge l'attività ad uso diverso da quello cui sono destinati.

## **ART. 10 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO**

Il Concessionario nello svolgere le sue attività dovrà servirsi del locale con serietà, diligenza e senso civico assumendo a proprio carico tutti gli oneri di manutenzione ordinaria afferenti gli spazi a sua disposizione.

Al termine o in caso di revoca anticipata dell'affidamento, i locali dovranno essere restituiti perfettamente conservati e nelle stesse condizioni in cui sono stati consegnati, salvo le modifiche e gli allestimenti autorizzati dal Concedente.

Sono a carico del Comune la straordinaria manutenzione dei locali e degli impianti.

Il Concedente si obbliga ad avvisare il Concessionario di eventuali lavori di straordinaria manutenzione congruo anticipo, salvo emergenze.

## **ART. 11 UTENZE**

Sono a carico del Comune le spese per le utenze dei consumi di luce, acqua e gas, essendo gli impianti centralizzati.

## **ART. 12 RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO**

Il Concessionario è responsabile della corretta esecuzione delle disposizioni e prescrizioni previste dalla presente concessione, nonché l'ottemperanza a tutte le norme di legge e regolamenti in vigore che disciplinano le attività dei servizi oggetto del presente concessione.

Il Concessionario ha l'obbligo di fornire al Comune, su richiesta, la documentazione necessaria ad appurare l'effettività di tale ottemperanza.

Il Concessionario è direttamente responsabile di tutti gli eventuali danni, di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone e/o cose (arredi, materiali, ecc.), causati dal personale dipendente, compresi i danni prodotti da negligenza e da una non corretta custodia. In ogni caso, l'operatore economico dovrà provvedere tempestivamente e a proprie spese al risarcimento dei danni, degli oggetti danneggiati, alla riparazione o sostituzione delle parti o delle strutture deteriorate.

Il Comune non riconoscerà, né assumerà responsabilità alcuna per gli impegni assunti dal Concessionario verso i propri fornitori.

Qualora, nel corso dei servizi affidati, si verificano irregolarità, problemi o altri inconvenienti di qualsiasi natura, il Concessionario deve darne tempestiva comunicazione al Concedente e comunque prestarsi a tutti gli accertamenti del caso.

## **ART. 13 NORME IN MATERIA DI SICUREZZA E SANITÀ**

Il concessionario ha l'obbligo di espletare le procedure relative alla sicurezza dei lavoratori e del pubblico secondo quanto stabilito dal d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 "Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro".

I servizi di prevenzione, di sicurezza e di emergenza adottati dal Concessionario dovranno essere coordinati con il Comune.

Il Concessionario ha altresì l'obbligo di ottemperare a tutta la normativa vigente in materia di salute del consumatore e alle vigenti disposizioni di legge per la sicurezza igienica degli alimenti.

#### **ART. 14 ASSICURAZIONI**

Il Concessionario risponderà direttamente ed interamente dei danni che - in proprio o tramite i propri dipendenti - potrà arrecare al Comune e/o a terzi. Si obbliga altresì a risolvere e riparare ogni danno causato ai locali e agli arredi dal proprio personale e da terzi, per incuria, mancata vigilanza, o intempestivo intervento.

Il Comune non risponderà dei danni che dovessero verificarsi per queste cause ad oggetti materiali e quant'altro di proprietà del concessionario o di terzi.

Il Comune è esonerato nella forma più ampia da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dall'esercizio delle attività affidate.

#### **ART. 15 VERIFICHE DURANTE IL SERVIZIO**

Per la durata della concessione, il Comune provvederà a periodiche verifiche ed eventuali ispezioni. Il concessionario dovrà fornire tutti le informazioni necessarie, ivi compreso l'accesso a tutta la documentazione e, in caso, copia dei registri contabili e quanto altro fosse necessario.

#### **ART.16 RECLAMI E SUGGERIMENTI**

Il Comune si riserva la facoltà di raccogliere con mezzi, procedure proprie, le valutazioni dei clienti sulle prestazioni del Concessionario, il quale si obbliga di informare l'Amministrazione di tutte le osservazioni, i reclami e i suggerimenti presentati sotto qualsiasi forma, dai clienti del servizio; il Concessionario si impegna anche a corredare l'informazione con rapporti scritti contenenti spiegazioni, giustificazioni, proposte utili. Le osservazioni, i reclami e i suggerimenti che perverranno al Comune saranno trasmessi al Concessionario che fornirà obbligatoriamente e per iscritto al Comune le giustificazioni del caso.

#### **ART. 17 VARIAZIONI DISPOSTE DALL'AMMINISTRAZIONE**

Il Comune si riserva la facoltà di modificare a suo insindacabile giudizio gli orari di apertura dell'attività e della sede espositiva, di ridurre e di ampliare il servizio, dandone preventiva comunicazione scritta al concessionario.

#### **ART. 18 CANONE DI CONCESSIONE**

La presente concessione è rilasciata a titolo gratuito, senza onere per l'operatore economico.

**ART. 19**  
**SPESE CONTRATTUALI**

Le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione e alla registrazione del contratto sono a carico del Concessionario.

**ART. 20**  
**VARIAZIONI CONTRATTUALI**

Nell'ipotesi in cui vi siano consistenti variazioni alle originarie condizioni previste nella presente concessione, determinate dalla sopravvenienza di norme legislative e regolamentari che stabiliscano nuove condizioni per l'esercizio delle attività oggetto della presente concessione o dovute a fattori esterni o a modifiche rilevanti negli spazi in cui si svolgono le attività stesse, si procederà alla revisione delle condizioni contrattuali.

**ART. 21**  
**INADEMPIENZE E PENALI**

Il Concessionario dovrà ottemperare alle obbligazioni contrattuali assunte, nonché in caso di inadempimento alle disposizioni impartite dall'Amministrazione, il Comune procede alla risoluzione "de iure" del contratto.

**ART. 22**  
**DECADENZA DI DIRITTO DELLA CONCESSIONE**

Comportano la decadenza dalla concessione per colpa del Concessionario, previo accertamento da parte dell'Amministrazione e contestazione da parte della medesima:

- a) la mancata attivazione del servizio entro i termini stabiliti formalmente tra le parti senza giustificato motivo;
- b) lo scorretto uso dei locali/spazi affidati rispetto alla destinazione assegnata;
- c) il passaggio in giudicato di sentenze di condanna del Concessionario per delitti finanziari che incidano sulla moralità professionale;
- d) l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi assicurativi anche a favore di terzi, nonché quelli relativi al pagamento delle spettanze dei lavoratori e dei contributi previdenziali e assistenziali a loro favore;
- e) l'inadempimento degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse relative alle attività di gestione dei servizi affidati;
- f) ogni altro inconveniente atto a configurare grave danno all'immagine del Comune di Monte San Martino.

Comporta altresì decadenza dalla concessione la verifica di responsabilità, con dolo o colpa, a carico del concessionario per danni arrecati agli arredi, ai locali e alle attrezzature.

**ART. 23**  
**COMPETENZA GIURISDIZIONALE**

Per ogni controversia che dovesse sorgere dall'interpretazione o esecuzione del presente concessione sarà competente il Foro di Macerata.

**ART. 24**

## **ELEZIONE DI DOMICILIO**

Per le finalità previste dal presente contratto per qualsiasi incombenza di legge, le parti eleggono domicilio rispettivamente presso le rispettive sedi legali.

Ogni comunicazione fra le parti sarà partecipata a mezzo di posta elettronica certificata.

## **ART. 25 TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

Con la firma della presente concessione, il concessionario autorizza il trattamento dei dati personali in favore della gestione del rapporto contrattuale in essere.

Letto, approvato e sottoscritto

Per il Comune di Monte San Martino  
Il Segretario Comunale  
Pasquale Ercoli

Il concessionario  
Il titolare  
Giulietto Mecozzi